

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ENTE DEL TERZO SETTORE
" AIBA– Associazione Italiana Bambini Allergici ETS "

ART. 1 - Costituzione

È costituita in Napoli l'associazione denominata

" AIBA– Associazione Italiana Bambini Allergici ETS "

(di seguito anche l'"Associazione"), come libera associazione senza scopo di lucro, con durata illimitata nel tempo

ART. 2 - Sede

L'Associazione ha sede presso il Dipartimento di Pediatria (o sue successive denominazioni) dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, , Via Sergio Pansini 5, 80131 Napoli.

ART. 3 – Finalità dell'Associazione e ambito di attività

1. L'Associazione intende mobilitare risorse umane, intellettuali e materiali per collaborare alla costruzione di un futuro sereno per i bambini con allergie. La partecipazione all'Associazione è, quindi, da intendere come investimento, senza scopo di lucro, sulle future generazioni.
2. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha come scopo lo svolgimento di attività nei settori della formazione, in quanto la stessa è destinata ad arrecare benefici esclusivamente a soggetti con allergie alimentari, allergie respiratorie, allergie cutanee e altri tipi di allergie, e nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale a protezione e cura del bambino affetto da allergie, e connessa attività di ricerca nelle materie sopra indicate.
3. L'Associazione agisce in sinergia con le istituzioni di ricerca già esistenti, sia pubbliche che private, e con il mondo dell'informazione e delle imprese.
4. L'Associazione, nel rispetto delle leggi vigenti, si prefigge in particolare di:
 - a. Acquisire un quadro dinamico dei bisogni di protezione e cura del bambino affetto da patologie croniche, al fine di ottimizzare le scelte strategiche;
 - b. promuovere la ricerca di base ed applicata nel settore Materno-Infantile, con particolare attenzione alle terapie innovative e alle basi scientifiche dello sviluppo del bambino;
 - c. favorire la formazione di ricercatori e operatori di cura per le patologie croniche dell'età pediatrica;
 - d. favorire l'aggregazione di massa critica per affrontare, con metodologia multidisciplinare, problemi complessi della salute del bambino affetto da problemi patologici;
 - e. attuare e sostenere ogni iniziativa utile alla cura e all'assistenza del bambino cronicamente malato;
 - f. stimolare i servizi per migliorare la qualità di vita del bambino affetto da patologia cronica o disabilità;
 - g. prestare particolare attenzione alle condizioni dei bambini affetti da patologie croniche ed invalidanti residenti in zone svantaggiate della Regione Campania.
5. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi può altresì:
 - a. promuovere iniziative di studio e di ricerca sperimentale direttamente o in regime convenzionale con Istituzioni Pubbliche, ma anche con aziende e strutture private;
 - b. svolgere un'azione di informazione e divulgazione atta a suscitare interesse, solidarietà e partecipazione sui problemi che rientrano nello scopo sociale;
 - c. partecipare alle iniziative di sviluppo e formazione in zone svantaggiate della Regione Campania;
 - d. attuare iniziative di sostegno a favore di organismi di volontariato e associazioni di pazienti ed avvalersi della loro collaborazione.
6. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strettamente connesse e di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ART. 4 – Patrimonio ed entrate

1. Le risorse dell'Associazione sono costituite da:

- contributi e quote associative;

- beni mobili ed immobili che perverranno alla Associazione a qualsiasi titolo, nonché donazioni, lasciti e contributi economici elargiti da persone fisiche, giuridiche o enti, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini della Associazione;

- redditi derivanti dal patrimonio;

- eventuale concessione del 5%° dell'imponibile secondo le regole vigenti.

2. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea.

3. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

4. Il patrimonio dell'Associazione potrà inoltre essere costituito da elargizioni e sussidi di pubbliche amministrazioni, enti locali, Comunità Europea, istituti di credito e di enti in genere.

5. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento, condividano le medesime finalità dell'Associazione.

6. L'Associazione ha l'obbligo di reimpiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Gli eventuali avanzi di gestione saranno, pertanto, ordinariamente reimpiegati negli esercizi successivi.

ART. 5 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo (rendiconto della gestione), che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 31 maggio di ogni anno.

3. Esso deve restare depositato presso la sede della Associazione nei 15 giorni che precedono la riunione dell'assemblea per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura. La richiesta di copia è soddisfatta dalla Associazione a spese del richiedente.

ART. 6 - Soci. Criteri di ammissione e di esclusione.

1. All'Associazione possono partecipare tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Il numero dei soci è illimitato.

2. I soci si dividono in:

· Soci Fondatori: coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e sono richiamati nell'atto costitutivo;

· Soci Ordinari: coloro i quali, avendo interesse agli scopi dell'Associazione, richiedono di esservi ammessi. I Soci Ordinari possono essere Persone Fisiche oppure Persone Giuridiche;

· Soci Onorari: le persone fisiche invitate dall'Assemblea dei Soci a far parte dell'Associazione per particolari meriti sociali o professionali;

· Soci Sostenitori: le persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 3, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo un multiplo della relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni.

3. L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo, il quale, entro 6 mesi dalla domanda, può insindacabilmente ammettere il nuovo socio ovvero respingere la sua domanda, senza obbligo di motivare le proprie decisioni.

4. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

5. In caso di comportamento difforme e/o di gravi motivi di indegnità, il Consiglio direttivo dovrà intervenire e applicare, in ragione della gravità dei fatti contestati e accertati, le seguenti sanzioni:

- richiamo;
- sospensione;
- espulsione dall'Associazione.

ART. 7 – Organi dell'Associazione

Sono Organi della Associazione:

- a. L'Assemblea
- b. Il Consiglio direttivo
- c. Il Presidente
- d. Il Direttore Operativo
- e. Il Comitato Scientifico , Il Comitato d' Onore, Il Comitato di Sostegno
- f. L'Organo di Revisione Contabile

Tutte le cariche sono gratuite

ART. 8 – L'Assemblea

1. L'Assemblea, cui hanno diritto di partecipare tutti i soci, è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno. Essa è inoltre convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo, a maggioranza, lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei Soci ne faccia richiesta motivata.
2. La convocazione è effettuata con invito scritto da inviare, con raccomandata , posta elettronica o con altro mezzo idoneo ad assicurarne il ricevimento a tutti i soci almeno otto giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare e della data e dell'ora fissati per l'adunanza.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere anziano per età ed è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di 1/8 degli aventi diritto.
4. Le delibere dell'Assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate.
5. Al fine di assicurare una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, prevedendo per gli associati il diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
6. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, conferendo ad esso delega scritta.
7. L'Assemblea ordinaria dei soci:
 - a. discute e approva il programma presentato dal Consiglio Direttivo sulle attività da svolgere;
 - b. discute e approva i bilanci presentati dal Consiglio direttivo;
 - c. elegge i membri del Consiglio direttivo;
 - d. fissa gli indirizzi dell'attività dell'Associazione;
 - e. delibera su ogni altro argomento e questione previsti dall'ordine del giorno.
8. L'Assemblea straordinaria delibera, previo parere favorevole dei Soci Fondatori, sulle modifiche dello statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione, nonché sull'eventuale nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio residuo, con le modalità previste.

ART. 9 – Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da sette membri. Essi vengono eletti dalla Assemblea dei Soci, durano in carica 3 anni, e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
2. Inizialmente il Consiglio direttivo è costituito dalle persone fisiche e dai rappresentanti degli enti o istituzioni che hanno promosso e curato la nascita della Associazione.

Essi rappresentano il gruppo dei fondatori e rimangono in carica per il tempo massimo di 6 mesi, termine entro il quale il Consiglio direttivo convocherà l'Assemblea Generale per la nomina delle cariche istituzionali.

3. Successivamente, l'Assemblea potrà nominare altri membri del Consiglio direttivo, fino a un massimo di quattro, tra coloro che, in proprio o in rappresentanza di enti, aziende o istituzioni, si impegnino a sostenere finanziariamente l'Associazione o a contribuire con un apporto qualificato al raggiungimento delle finalità statutarie. La durata in carica di questi Consiglieri è di 3 anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

4. I Membri del Consiglio direttivo che partecipano ad esso, sia in proprio, che in qualità di rappresentanti di enti, aziende, istituzioni, hanno diritto ad un solo voto.

5. Il Consiglio direttivo con la maggioranza dei voti dei suoi membri, nomina al suo interno un Presidente della Associazione ed un Direttore Operativo che durano in carica per 3 anni e sono consecutivamente rieleggibili una sola volta.

6. Il Segretario della Associazione è nominato dal Consiglio direttivo anche tra persone non facenti parte della Associazione.

7. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno ogni sei mesi ed ogni qual volta il Presidente della Associazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

8. Spetta al Consiglio direttivo fissare le regole generali, secondo le linee guida statutarie, alle quali devono attenersi il Presidente ed il Direttore Operativo nell'esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione.

9. La convocazione è fatta dal Presidente, con invito scritto da inviare, con raccomandata, posta elettronica o con altro mezzo idoneo ad assicurarne il ricevimento a tutti i Consiglieri almeno otto giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare e della data e dell'ora fissati per l'adunanza.

10. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide se è presente la maggioranza di tutti i membri in prima convocazione, con la presenza di almeno tre membri in seconda convocazione.

11. Le deliberazioni per tutti gli atti di ordinaria amministrazione dovranno ottenere il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità decide il voto del Presidente.

12. Per gli atti di straordinaria amministrazione occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo.

13. Le riunioni del Consiglio direttivo possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza. In tal caso il Presidente, o il suo facente funzioni, deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta, identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza, assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale e continuativamente, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti, accertare il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui debbono trovarsi contemporaneamente sia il Presidente, o il suo facente funzioni, che il segretario incaricato della verbalizzazione.

14. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto è di espressa competenza degli altri organi dell'Associazione.

In particolare, al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a. la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea ed, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- b. la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
- c. la deliberazione sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- d. l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;

- e. la ratifica della nomina da parte dei Fondatori dei Revisori; provvede altresì alla nomina temporanea dei Revisori in caso di inerzia dei Fondatori;
- f. la nomina del Comitato Scientifico, del Comitato d'Onore e del Comitato di Sostegno.
- g. la nomina del Direttore Operativo ;
- h. la eventuale adozione di un regolamento interno per lo svolgimento dei lavori.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

15. Il Consiglio direttivo può delegare le proprie funzioni, per singoli atti o per categorie di essi, al Presidente della Associazione, o al Direttore Operativo, determinando i limiti della delega.

16. Delle deliberazioni verranno redatti i relativi verbali che saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Associazione e conservati in appositi registri. Esse saranno visibili per chiunque ne abbia motivato interesse e ne faccia istanza. Le copie sono fatte dalla Associazione a spese del richiedente.

17. I Componenti del Consiglio direttivo non percepiranno alcun compenso per l'attività svolta, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio e nell'espletamento dei compiti assegnati.

ART. 10 – Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante istituzionale della Associazione. Egli fa parte del Consiglio direttivo, dura in carica per tre esercizi ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta.

2. Spetta al Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento, al Direttore Operativo, la legale rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

3. Spettano, inoltre, al Presidente, ed in sua assenza ed impedimento, al Direttore Operativo, tutti i poteri di ordinaria gestione della Associazione secondo le direttive fissate dal Consiglio direttivo ed in particolare:

- a. convocare e presiedere il Consiglio direttivo ed il Comitato Scientifico;
- b. elaborare i piani strategici, scientifici e finanziari e sottoporli al Consiglio direttivo;
- c. proporre al Consiglio direttivo la nomina del Comitato Scientifico
- d. proporre al Consiglio direttivo le assegnazioni di deleghe funzionali e speciali.

ART. 11 – Il Direttore Operativo

1. Il Consiglio direttivo elegge tra i propri membri un Direttore Operativo.

Il Direttore Operativo dura in carica per 3 anni in parallelo con la Presidenza e con essa decade: egli è dunque rieleggibile consecutivamente una sola volta se viene rieletto il Presidente. Le funzioni del Direttore Operativo sono quelle di gestire, portare a termine e valutare le attività deliberate dal Consiglio direttivo, provvedere alla gestione ordinaria della Associazione ed agli atti urgenti ed indifferibili. In particolari sono suoi compiti :

- a. curare l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio direttivo;
- b. dirigere il personale e l'attività delle strutture operative.
- c. elaborare i prospetti di bilancio consuntivo e preventivo e sottoporli al Consiglio direttivo;
- d. esercitare le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

ART. 12 – Comitati scientifico, Comitato d'Onore, Comitato di Sostegno

I tre Comitati hanno una funzione propositiva e consultiva verso l'Assemblea dei Soci e verso il Consiglio Direttivo. I membri vengono eletti dal Consiglio Direttivo, sentita l'Assemblea dei Soci, hanno durata di 3 anni e sono sempre rieleggibili.

1. Il Comitato Scientifico è costituito da almeno tre membri che vengono scelti dal Consiglio direttivo tra esperti nel campo della ricerca biomedica e clinica. Il Comitato ha la funzione di assistere il Consiglio direttivo nella formulazione e valutazione dei programmi di attività della Associazione.

2. Il Comitato d'Onore è composto da personalità del mondo della medicina, della cultura, delle istituzioni, del mondo delle imprese produttive che condividono le finalità della Associazione.

3. Il Comitato di Sostegno è composto da pazienti, familiari di pazienti, presidenti o delegati di associazioni di pazienti o di volontariato e rappresentanti della società civile.

ART. 13 – Organo di revisione contabile

1. L'Organo di Revisione Contabile è costituito da un Revisore Unico nominato dal Consiglio direttivo.

2. Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sul Bilancio o Rendiconto annuale, effettua verifiche di cassa.

3. L'Organo di Revisione Contabile può assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo.

4. L'Organo di Revisione Contabile dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

ART. 14 – Scioglimento

1. Qualora divenisse impossibile raggiungere lo scopo per cui si è costituita la Associazione, oppure qualora il patrimonio divenisse insufficiente, la Associazione verrà posta in liquidazione con la nomina di un liquidatore demandata all'assemblea degli associati al Presidente del Tribunale di Napoli su istanza del Consiglio direttivo.

2. In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio residuo, pagate tutte le passività, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L. 23.12.1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta per legge.

ART. 15 – Clausola Compromissoria e rinvio

1. Per ogni controversia in merito alla interpretazione ed applicazione del presente Statuto, le parti sin d'ora decidono di affidarsi ad un Collegio Arbitrale, scelto dal Presidente del Tribunale di Napoli, il quale iudicherà ex bono et equo, ed il cui lodo sarà inappellabile.

2. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla legislazione vigente in materia.